



COMUNE DI SQUINZANO

PROVINCIA DI LECCE

www.comune.squinzano.le.it

Comune di Squinzano, Via Matteotti 24 - 73018 Squinzano (LE)

OGGETTO: Bando di gara per l'assegnazione in concessione di area demaniale marittima da destinare allo svolgimento di attività commerciali, per la stagione estiva 2025, in località Marina di Casalabate, in Via Lungomare Nord, del Comune di Squinzano.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMANIO

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 *"Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione"* ed in particolare gli artt. 36 e 37 in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 *"Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione"*;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* ai sensi della quale l'attività amministrativa persegue i fini demandati dalla Legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;

Atteso che la normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;

Vista la Direttiva 2006/123/CE, ed in particolare l'art. 12 il quale prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

Vista la L.R. 10 aprile 2015, n. 17 *"Disciplina della tutela e dell'uso della costa"* ed in particolare:

- l'art. 6, co. 3 che conferisce ai comuni costieri l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo;
- l'art. 8 che disciplina il rilascio delle concessioni demaniali marittime di competenza comunale e che prevede che la concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 107 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza e l'art. 109 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui gli art. 49 e 147-bis del D. Lgs n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente Regolamento dei controlli interni, che, nella fase preventiva di formazione del presente atto, se ne attesa anche la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa non sussistendo, altresì, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Legittimato all'adozione del presente provvedimento giusto decreto sindacale n. 19 del 01/07/2024 di attribuzione della Responsabilità del Settore 6;

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 20/03/2025, Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 10/04/2025 ed alla Determinazione n. 420 R.G. del 14/04/2025, il Responsabile del Demanio,

RENDE NOTO

che è indetta selezione pubblica per l'assegnazione in concessione di area demaniale marittima da destinare allo svolgimento di attività commerciali, per la stagione estiva 2025, in località Marina di Casalabate, in Via Lungomare Nord del Comune di Squinzano, secondo le modalità di seguito dettagliate.

1. OGGETTO DELL'AVVISO E NORMATIVA APPLICABILE

Il presente avviso ha ad oggetto la concessione dell'area del demanio marittimo ubicata presso la località Marina di Casalabate, in Via Lungomare Nord, del Comune di Squinzano, destinata allo svolgimento di attività commerciali per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, per il periodo compreso tra il 16/05/2025 ed il 13/09/2025.

Si precisa che il soggetto individuato quale concessionario demaniale assumerà anche l'obbligo di gestire le attività di commercio previste nell'area comunale di Via Lungomare Nord compresa tra Piazza Arigliano e Via del Pesce Spada.

In ossequio alle previsioni di cui alla D.G.C. n. 66 del 20/03/2025, ai fini dello svolgimento delle attività commerciali in oggetto, sono individuati i seguenti posteggi:

- a) nell'area comunale di via Lungomare Nord, compresa tra Piazza Arigliano e via del Pesce Spada (in ordine di direzione da sud verso nord):
 - posteggio per la vendita di prodotti alimentari;
 - posteggio per la vendita prodotti non alimentari (casetta n. 1);
 - posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (casetta n. 2);
 - posteggi in numero compatibile con lo spazio a disposizione, per la vendita di prodotti non alimentari;
 - posteggio per la vendita di prodotti non alimentari (casetta n. 3);
 - area per la somministrazione di alimenti e bevande prospiciente (area comunale) e laterale (area demaniale marittima) rispetto ad esercizio commerciale (bar/pizzeria) insistente sul demanio marittimo;
 - posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (food truck);
 - posteggio per la vendita di prodotti non alimentari (casetta n. 4);
- b) nell'area demaniale marittima, tratto compreso tra via del Pesce Spada e via del Delfinario:
 - posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (casetta n. 5);

- posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (food truck);
- posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (chiosco mobile creperia);
- posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (food truck);
- posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (chiosco mobile creperia);
- posteggio per la vendita di prodotti non alimentari (casetta n. 6);
- posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (food truck);
- posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (food truck);
- posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (chiosco mobile creperia);
- posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (chiosco mobile creperia);
- posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (food truck);
- area per la somministrazione di alimenti e bevande prospiciente pubblico esercizio (bar);
- area per la somministrazione di alimenti e bevande prospiciente pubblico esercizio (pizzeria);
- area per la somministrazione di alimenti e bevande prospiciente pubblico esercizio (pub);
- area per la somministrazione di alimenti e bevande prospiciente esercizio commerciale (bar/pizzeria);
- posteggio per la somministrazione di alimenti e bevande (casetta n. 7).

Il concessionario dovrà comunque munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta indispensabili ai sensi di legge ai fini dell'esercizio dei servizi da rendere.

L'esatta consistenza dell'area da assegnare in concessione, l'esatta individuazione dei termini dei confini laterali e la valutazione quantitativa delle superfici saranno oggetto di determinazione finale da parte del Comune di Squinzano in modo puntuale prima del rilascio dell'atto di concessione all'aggiudicatario a seguito di presentazione, da parte del medesimo aggiudicatario, di apposito modello D1 del S.I.D. Portale del Mare (Sistema Informativo Demanio).

L'utilizzo dell'area sarà regolato dall'atto di concessione, dalle norme del Codice della Navigazione e del suo Regolamento di attuazione, dalla L. R. n. 17/2015, dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo competente, dall'Ordinanza Balneare emanata dalla Regione Puglia, dalle N.T.A. del vigente Regolamento Urbanistico, dal Piano Regionale delle Coste approvato con Deliberazione di G.R. n. 2273 del 13/10/2011, e da ogni altra vigente norma che disciplina l'utilizzo dei beni demaniali marittimi.

Nell'area demaniale che si affida in concessione qualsiasi intervento dovrà rispettare gli strumenti urbanistici comunali vigenti e/o adottati ed approvati e tutti i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti, compresa la normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Concessionario sarà inoltre tenuto al puntuale rispetto della disciplina vigente in materia di commercio su aree pubbliche (D.Lgs. n. 114/1998, D.Lgs.n. 59/2010, L.R. n. 24/2015, Documento Strategico del Commercio approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 118 del 02/09/2021).

2. AUTORITA' CONCEDENTE

Autorità concedente è il Comune di Squinzano - Ufficio Demanio sito in via Matteotti n. 24 – 73018 Squinzano (Le).
Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Emanuela Marulli.

Per l'acquisizione e/o la consultazione della documentazione necessaria per la partecipazione al presente bando e per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile contattare l'Ufficio demanio ai seguenti recapiti di posta elettronica:

Pec comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it

Peo: ufficio.tecnico@comune.squinzano.le.it

Titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i. è il Segretario Generale (tel. 0832/1778900;

Pec: comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it

Peo: segreteria@comune.squinzano.le.it

3. DURATA

Il rapporto concessorio avrà durata dalla data di rilascio della concessione demaniale marittima dal 16/05/2025 al 13/09/2025.

E' fatto salvo ed impregiudicato il potere di revoca/decadenza dell'Autorità concedente, ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione, in ragione di motivazioni di interesse pubblico, modifiche normative sopravvenute, nonché per esiti cogenti di procedimenti giurisdizionali nazionali e sovranazionali in corso o futuri, con successivi provvedimenti conferenti.

4. CANONE CONCESSORIO E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI

L'affidamento in concessione dell'area demaniale comporta la corresponsione da parte dell'aggiudicatario di un canone demaniale annuo riferito a tutta la durata della concessione determinato in base al D.L. n. 400/1993 recante "*Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime*" conv. nella L. n. 494/1993 e ss.mm.ii. **rivalutato ogni anno dallo stato**. Il canone demaniale marittimo riferito a tutta la durata della concessione è determinato ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "*Articolo 04 del decreto – legge 5 ottobre 1993, n. 400 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2025*" ed in ossequio al disposto della L. n. 494/1993 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400/1993 e della Legge Finanziaria n. 296/2006, ed è pari all'importo di € 3.204,53.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L. R. 17/2015 il concessionario è altresì obbligato a versare l'addizionale regionale, pari al 10% del canone. La concessione è inoltre soggetta a registrazione.

5. COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 23 del regolamento di l'esecuzione del Codice della Navigazione "*Il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Il concessionario con l'atto o la licenza di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione*".

Il Concessionario sarà pertanto tenuto a dotarsi della copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale pari a € 500.000,00.

L'operatività o meno della copertura assicurativa, non esonerano il concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

6. CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REG. ESEC. COD. NAV.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, prima del rilascio della concessione dovrà essere corrisposta apposita cauzione dell'importo pari al 10% del valore della concessione, mediante polizza fideiussoria stipulata con un Istituto di Credito o Assicurativo riconosciuto dallo Stato o con le Associazioni Sindacali di Categoria riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed inserite nell'apposito elenco da questi istituito. In tali casi la polizza sottoscritta dal titolare regolarmente autorizzato dal rappresentante legale dell'Istituto/Associazione a prestare cauzione, dovrà contenere espressamente la clausola di mancata escussione di cui all'art. 1944 comma 2 del cod. civ.

Con l'atto di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza incameri, a suo giudizio discrezionale - in tutto o in parte - la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento di crediti o il rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

7. AGGIUDICAZIONE

Tipo di procedura: procedura aperta per il rilascio di concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 6, co. 3 e dell'art. 8 della L.R. n. 17/2015 e degli artt. 36 e 37 del Codice della Navigazione,

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con individuazione della migliore proposta gestionale, sulla base della valutazione della sola offerta tecnica costituendo il canone demaniale un costo fisso non soggetto a rialzo.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla presente procedura, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui alla lettera l) dell'art. 1 dell'Allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023, che presentino domanda di partecipazione con le modalità di cui al seguente punto 13 e che al momento della presentazione dell'istanza siano in possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai successivi punti 5.1 e 5.2 da autocertificare in domanda ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e che saranno oggetto di successivo controllo ai fini del rilascio della concessione.

In caso di soggetti che partecipano alla presente procedura in forma associata si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione delle attività oggetto della concessione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 36/2023 rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo Comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo Comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo Comune, oppure se l'organo Comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata della concessione.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 36/2023 ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo Comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.1 REQUISITI GENERALI

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. requisiti di ordine generale

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione automatica dalle procedure di gara di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 o di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del medesimo decreto legislativo;
- insussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
- rispettare la normativa in materia di regolarità contributiva e fiscale;
- non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni, anche di carattere tributario, per il Comune di Squinzano;
- non aver posto in essere condotte di occupazione abusiva del demanio marittimo debitamente accertate e sanzionate, ai sensi dell'art. 1161 del Codice della Navigazione;
- se già concessionario di aree demaniali marittime, di essere in regola con il pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale aggiuntiva, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- se già concessionario di aree demaniali marittime, non essere stato destinatario di provvedimenti di revoca/decadenza del titolo concessorio ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione, dell'art. 1 comma 2-ter del D. L. n. 400/1993, dell'art. 10 (ad eccezione del caso in cui la revoca sia stata disposta per motivi di interesse pubblico e non per causa imputabile al concessionario) e dell'art. 14 comma 15 della L.R. n. 17/2015;
- conoscere e accettare il Protocollo di legalità con la Prefettura di Lecce sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 09/10/2012, come innovato in data 19/10/2013;
- Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva tali requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese partecipanti.

b. requisiti di idoneità professionale

- per le imprese/società: Iscrizione presso il Registro delle imprese della CCAA competente per territorio in relazione alla sede dell'impresa concorrente, per l'esercizio delle attività attinenti all'oggetto dell'incarico.
- per le associazioni: espresso riferimento, nello statuto, allo svolgimento delle attività connesse con l'oggetto della procedura di gara.
- adeguata esperienza nel settore della gestione di aree mercatali/organizzazione di eventi fieristici e/o iniziative attinenti al commercio su aree pubbliche.
- Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti.

- Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva tali requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese partecipanti.

9. OBBLIGHI DEL CONCESSORIO

Il gestore dovrà:

- munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta eventualmente necessari ai sensi di legge ai fini dell'esercizio dei servizi da rendere;
- impiegare a proprie spese personale idoneo allo svolgimento delle attività previste;
- rispettare ogni disposizione normativa, regolamentare e contrattuale in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- garantire la raccolta differenziata dei rifiuti secondo il vigente regolamento di igiene urbana;
- versare il canone annuale di concessione e la correlata imposta regionale aggiuntiva, con le modalità che saranno comunicate dal Comune;
- con riferimento all'area demaniale, versare quanto dovuto a titolo di TARI per le superfici occupate dagli operatori commerciali, nella misura indicata dal competente Ufficio Tributi; dovrà quindi conseguentemente presentare all'Ufficio Tributi apposita dichiarazione TARI;
- accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene e sanità, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone ad eccezione dei casi in cui la sospensione sia legata a negligenza o inadempienze del concessionario medesimo.
- consentire eventuali visite ispettive allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione e l'andamento della gestione dei servizi.
- rispondere in proprio di qualsiasi atto o fatto pregiudizievole imputabile al proprio personale o ai propri soci o collaboratori;
- svolgere l'attività osservando le vigenti norme in materia di sicurezza e in particolare quelle di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in ogni caso tenendo indenne il Comune di Squinzano da qualsiasi danno e responsabilità verso terzi in conseguenza dell'attività svolta e degli impianti realizzati;
- assegnare i posteggi previsti tra coloro che presenteranno istanza in adesione ad apposito avviso che sarà predisposto dal Responsabile del SUAP. A tal proposito si precisa che: le istanze saranno acquisite dal Comune e valutate dal gestore nel rispetto della vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche; non potranno essere assegnatari di posteggio i soggetti che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per legge e che versino in situazione debitoria nei confronti del Comune;
- effettuare la fornitura e posa in opera delle cassette in legno nonché garantire la messa in pristino dell'area con rimozione delle stesse entro n. 10 giorni dal termine delle attività;

- verificare giornalmente la presenza degli operatori commerciali e il rispetto delle prescrizioni e obblighi posti in capo agli stessi in ordine all'effettivo spazio da occupare e alle modalità di svolgimento delle attività;
- avvisare tempestivamente gli Uffici competenti ove vengano rilevate infrazioni sul rispetto della normativa vigente in materia e sulle prescrizioni imposte agli assegnatari di posteggio, nonché segnalare eventuali casi di abusivismo commerciale.

10. OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO

Gli assegnatari di posteggio sono tenuti a:

- per i posteggi individuati sull'area comunale, versare quanto dovuto a titolo di canone patrimoniale, nel rispetto del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione della C.S. n. 30 del 01/04/2021 come modificato con deliberazione della C.S. n. 74 del 19/05/2022;
- versare quanto dovuto al gestore per il noleggio della casetta, se prevista;
- versare, nel caso di posteggi ricadenti sull'area demaniale, la quota stabilita dal gestore per il servizio reso;
- in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 127 del 30/05/2024, versare, se previsto, la somma pari ad €88,81 quale recupero della spesa sostenuta dal Comune per la realizzazione dei lavori di alimentazione elettrica dei posteggi per i quali è previsto l'utilizzo di cassette, nel tratto del Lungomare Nord compreso tra via del Lutrino e via della Balena;
- garantire quotidianamente la pulizia e il decoro dello spazio concesso;
- munirsi autonomamente di allaccio alla rete elettrica, ove necessario;
- riparare tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell'attività per la quale viene concesso il posteggio, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità;
- non occupare con le proprie strutture spazi ulteriori rispetto a quelli assegnati;
- rimuovere le eventuali strutture posizionate a semplice richiesta del gestore e degli organi di vigilanza e controllo, prestando fin da subito acquiescenza alle determinazioni degli stessi, ove ravvisino situazioni pregiudizievoli alla fruizione degli spazi pubblici in sicurezza;
- per i posteggi previsti su strada, effettuare l'attività di vendita e/o di somministrazione non prima delle ore 18.00 e non oltre le ore 02.00;
- rispettare rigorosamente le presenti indicazioni nonché ogni ulteriore prescrizione che sarà impartita dagli Uffici nel rispetto del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d'igiene vigenti;
- acquisire ogni ulteriore permesso/nulla osta/autorizzazione che dovesse essere necessaria ai fini dell'esercizio dell'attività;
- riparare tutti i danni derivanti dallo svolgimento dell'attività per la quale viene concesso il posteggio, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità;
- Per i posteggi destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, viene data la possibilità di allestire, su espressa richiesta, un'area per la consumazione degli alimenti e delle bevande, la cui dimensione verrà determinata dal gestore sulla base delle indicazioni che saranno fornite dagli Uffici preposti che all'uopo potranno indicare le più opportune prescrizioni.

11. OBBLIGHI DEL COMUNE

- Il Comune, per il tramite della Polizia Locale, supporta il gestore nell'attività di controllo ed effettua i dovuti interventi sanzionatori sulla scorta delle infrazioni rilevate direttamente dagli agenti di P.L. in servizio ovvero su segnalazione del gestore medesimo.
- Il Comune provvede inoltre, per il tramite del competente Uffici Tributi, alla riscossione del canone unico patrimoniale per i posteggi previsti sul suolo comunale.
- Il Comune è in ogni caso manlevato da responsabilità per danni a cose e persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei mercati stagionali a causa della mancata osservanza delle prescrizioni suindicate.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30/04/2025 chi ha interesse dovrà far pervenire al Comune di Squinzano - Ufficio Protocollo sito presso la sede municipale di via Matteotti n. 24, un plico non trasparente e sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposto un timbro o una firma sui lembi di chiusura della busta medesima tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), con l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: ***“NON APRIRE – Domanda di partecipazione al bando di gara per l'assegnazione in concessione di area demaniale marittima da destinare allo svolgimento di attività commerciali, per la stagione estiva 2025, in località Marina di Casalabate, in Via Lungomare Nord, del Comune di Squinzano”***, con una delle seguenti modalità:

- tramite raccomandata A/R a mezzo di servizio postale o di corriere autorizzato;
- con consegna a mani;

Oppure potrà essere trasmessa istanza di partecipazione a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente:

PEC: comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it

La responsabilità per il corretto recapito del plico è totalmente in capo al mittente che non potrà avanzare alcuna pretesa in caso di ritardata o mancata consegna.

All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste (anch'esse non trasparenti e sigillate al pari del plico in cui sono contenute) contraddistinte rispettivamente come:

- **BUSTA A - Documentazione amministrativa;**
- **BUSTA B - Proposta gestionale.**

12.1 CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta A recante la scritta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve contenere **tutta** la seguente documentazione necessaria per l'ammissione alla fase successiva ossia alla valutazione della proposta progettuale:

- a) **Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione, in bollo da € 16,00 (sedici/00), **utilizzando a pena di esclusione il modello allegato al presente bando**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che vi partecipano, ove si trattasse di un raggruppamento temporaneo;

b) Procure

Produrre l'originale della procura speciale nel caso l'istanza e/o le dichiarazioni non siano firmate dal legale rappresentante del concorrente.

c) per le imprese/società: Visura camerale

Le imprese/società che partecipanti dovranno essere iscritte presso il Registro delle imprese della CCIAA competente per territorio in relazione alla sede dell'impresa concorrente, per l'esercizio delle attività attinenti all'oggetto della concessione demaniale.

In caso di partecipazione in forma associata, dovrà essere prodotta la visura camerale di ciascuno dei soggetti interessati.

d) per le Associazioni: Atto costitutivo e statuto in cui vi sia espresso riferimento allo svolgimento delle attività connesse con l'oggetto della presente procedura di gara.

RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI

La sottoscrizione della domanda di partecipazione e di tutte le dichiarazioni ivi contenute non è soggetta ad autenticazione, purché sia allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta la responsabilità penale cui s'incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Il Comune effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alle segnalazioni previste per legge.

12.2 CONTENUTO DELLA "BUSTA B – PROPOSTA GESTIONALE "

La Busta "B" deve, a pena di esclusione, contenere una relazione che illustri, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al seguente punto 13.3, l'offerta gestionale del concorrente.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta tecnica non deve superare il limite di 15 facciate in formato A4, orientamento verticale, compilate utilizzando il carattere "times new roman"12, interlinea 1,15. Le facciate successive alla quindicesima non verranno esaminate.

La valutazione della proposta gestionale sarà effettuata mediante l'attribuzione del punteggio massimo pari a 100 punti.

Eventuali carenze della relazione potranno dar luogo alla mancata attribuzione del punteggio per i singoli ambiti di valutazione.

Qualora la documentazione presentata fosse carente di elementi sostanziali o essenziali, la commissione giudicatrice potrà ritenere non valutabile la relazione.

I concorrenti potranno essere invitati a fornire, entro un termine, chiarimenti in ordine all'offerta tecnica. Qualora i chiarimenti non siano forniti entro i termini fissati, la Commissione giudicatrice valuterà l'offerta sulla base degli elementi disponibili.

Si precisa che l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico selezionato sarà parte integrante dell'atto concessorio.

12.3 CRITERI DI VALUTAZIONE

Il punteggio dell'offerta tecnica, pari a un massimo di 100 (cento) punti, è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati di seguito con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1. Valutazione del programma di gestione strettamente collegato alle attività oggetto dell'istanza, nell'obiettivo della miglior qualificazione dell'offerta e della soddisfazione delle esigenze e delle aspettative degli utenti (indicare orari e giorni programmati per le attività, descrizione dettagliata della tipologia di attività praticate).	50
2. Compatibilità dell'uso richiesto con il principio di salvaguardia del territorio, di non compromissione delle risorse ambientali e di fruibilità pubblica dei beni demaniali marittimi. (indicare le modalità di gestione delle attività in relazione al sito di che trattasi).	15
3. Compatibilità dell'uso richiesto con le caratteristiche e le finalità primarie del bene demaniale marittimo, nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località (descrizione della compatibilità delle attività con l'obbligo di tutela del pubblico demanio marittimo).	15
4. Promozione e valorizzazione di aspetti caratteristici della Regione Puglia e del Salento in particolare mediante l'organizzazione di attività, eventi, mostre, convegni, etc. mirati anche alla destagionalizzazione.	10
5. Esperienza pregressa in attività similari a quelle oggetto della concessione (fino a 3 anni: punti 2; fino a 5 anni punti: 6; oltre i 5 anni: punti 10)	10
TOTALE	100

13. CHIARIMENTI/QUESITI

Eventuali quesiti circa la procedura di gara potranno essere formulati, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/04/2025 inviando una pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it avente ad oggetto: "Bando di gara per l'assegnazione in concessione di area demaniale marittima da destinare allo svolgimento di attività commerciali, per la stagione estiva 2025, in località Marina di Casalabate, in Via Lungomare Nord, del Comune di Squinzano. **Chiarimenti/Quesiti**".

Sia i quesiti pervenuti che le relative risposte saranno resi pubblici, in forma anonima, sul sito istituzionale del Comune di Squinzano www.comune.squinzano.le.it, nell'apposita sezione "Bandi di Gara e Contratti" dell'Amministrazione Trasparente.

14. COMMISSIONE GIUDICATRICE/SEGGIO INTERNO

Alla scadenza del termine fissato nel presente Bando per la presentazione delle domande di partecipazione sarà nominata dal RUP una Commissione Giudicatrice/Seggio interno, composto da 3 membri presenti all'interno dell'organico dell'Ente, per valuterà le offerte pervenute secondo i criteri e le modalità fissate nel presente bando.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina.

Nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune sarà pubblicata la Determinazione di nomina della Commissione Giudicatrice/Seggio interno.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria il RUP assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il RUP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il RUP procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' facoltà del RUP invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Al fine della sottoscrizione dell'atto di concessione dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- domanda di rilascio concessione demaniale marittima redatta sull'apposito modello D1, in bollo, sia in cartaceo che su supporto informatico;
- polizza assicurativa ai sensi dell'art. 23 del codice della navigazione di cui al precedente punto 5 e cauzione ai sensi dell'art. 17 del codice della navigazione di cui al precedente punto 6;
- ogni ulteriore documentazione ritenuta utile che dovesse essere espressamente richiesta dall'Ufficio competente.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione demaniale marittima, nel termine indicato dall'Amministrazione in apposito avviso recapitato all'indirizzo pec indicato nella domanda di partecipazione.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti senza che sia data adeguata motivazione, verrà disposta la revoca dell'aggiudicazione con eventuale scorrimento della graduatoria.

Ogni spesa sottesa alla sottoscrizione dell'atto concessorio è a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a:

- impiegare a proprie spese personale idoneo allo svolgimento delle attività cui è finalizzata la concessione;

- rispettare ogni disposizione normativa, regolamentare e contrattuale in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- realizzare tutte le attività previste nel progetto di gestione;
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo il vigente regolamento di igiene urbana;
- versare il canone annuale di concessione e la correlata imposta regionale aggiuntiva, con le modalità che saranno comunicate dal Comune;
- acquisire ogni autorizzazione/parere/nulla osta comunque denominato necessario ai fini dello svolgimento delle attività previste nell'ambito del rapporto concessorio;
- accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene e sanità, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone ad eccezione dei casi in cui la sospensione sia legata a negligenza o inadempienze del concessionario medesimo.
- consentire eventuali visite ispettive allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione e l'andamento della gestione dei servizi.

Il concessionario, inoltre, risponde in proprio di qualsiasi atto o fatto pregiudizievole imputabile al proprio personale o ai propri soci o collaboratori; deve svolgere l'attività osservando le vigenti norme in materia di sicurezza e in particolare quelle di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in ogni caso tenendo indenne il Comune di Squinzano da qualsiasi danno e responsabilità verso terzi in conseguenza dell'attività svolta e degli impianti realizzati.

17. PUBBLICITÀ ED AVVERTENZE

Il presente bando è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on Line, nella sezione "Bandi di gara e Contratti" dell'Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale del Comune di Squinzano www.comune.squinzano.le.it.

La procedura finalizzata al rilascio della concessione demaniale marittima sarà espletata anche in assenza di domande concorrenti, purché la proposta pervenuta sia ritenuta idonea.

Il Comune di Squinzano, in ogni caso, si riserva la facoltà di non procedere all'assegnazione in concessione dell'area demaniale marittima di che trattasi qualora nessuna proposta gestionale risulti adeguata in relazione alle finalità sottese alla concessione di cui al presente bando.

L'aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l'esercizio da parte del Comune di Squinzano della facoltà insindacabile di non procedere all'assegnazione in concessione dell'area.

Le dichiarazioni autocertificate dall'aggiudicatario sono soggette a verifica da parte del Comune di Squinzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P. R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

In caso di dichiarazioni non veritiere il soggetto offerente sarà escluso dalla gara ed inoltre decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle suddette dichiarazioni, come previsto dall'art. 75 del D.P.R., mentre in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità in atti al dichiarante saranno applicate le sanzioni penali come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla concessione è competente il Foro di Lecce, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al presente procedimento e per l'eventuale successiva sottoscrizione della concessione il cui schema verrà approvato con successivo atto, nel rispetto D. lgs. n. 196/2003, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. n. 101/2018.

ALLEGATI

Sono allegati al presente bando per costituirne parte integrante e sostanziale:

- Elaborato planimetrico.
- Fac simile domanda di partecipazione.

Squinzano, 14/04/2025

Il Responsabile del Demanio

Arch. Emanuela Marulli